



Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura

A.C. 2637

Dossier n° 543 - Schede di lettura
13 gennaio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2637
Titolo:	Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Matteoni
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	1 ottobre 2025
Commissioni competenti:	VII Cultura, XII Affari sociali
Sede:	referente
Pareri previsti:	Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

Premessa

La proposta di legge in esame (AC [2637](#)) si compone di un articolo e reca "Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura".

Essa è stata assegnata, alle Commissioni riunite Cultura e Affari sociali, in sede referente, il 3 novembre 2025.

Come si legge nella relazione illustrativa, la presente proposta di legge intende **istituire spazi adibiti alla cura e all'allattamento dei neonati negli istituti e luoghi della cultura** come musei e biblioteche, tutelando al contempo le condizioni di igiene e riservatezza. La criticità dovuta alla mancanza di tali spazi rischia di condizionare la partecipazione delle famiglie alla vita culturale del Paese. L'accessibilità ai luoghi di diffusione della cultura è, infatti, un elemento fondamentale per la crescita personale e collettiva e deve essere garantita a tutti i cittadini.

Contenuto

La proposta di legge, come detto in premessa, si compone di un articolo, a sua volta suddiviso in due commi.

L'articolo 1, comma 1, al fine di rendere più accessibili gli istituti e i luoghi della cultura ai genitori, prevede l'istituzione di un **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per la concessione, fino al 31 dicembre 2026, di un **contributo a fondo perduto** finalizzato all'allestimento di spazi destinati all'**allattamento dei neonati** e alla loro cura.

Il comma in esame prosegue affermando che il predetto Fondo, con una dotazione di **300.000 euro per l'anno 2026**, è destinato all'allestimento di spazi adibiti all'allattamento e alla cura dei neonati presso **dodici istituti di cultura, musei o biblioteche pubblici**. Gli istituti e luoghi della cultura sono individuati con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si rammenta che gli **istituti e luoghi della cultura** sono quelli espressamente elencati al comma 1 dell'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), e cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che si intende per:

- "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;
 - d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
- Ai sensi delle successive disposizioni del codice, gli istituti ed i luoghi della cultura possono **appartenere a soggetti pubblici o privati**. Come si è visto, la disposizione in commento si riferisce ai soli istituti e luoghi della cultura pubblici.

Per quanto riguarda, in particolare, gli istituti e i luoghi della cultura **statali**, essi sono **uffici periferici** del Ministero della cultura, posti sotto la vigilanza e il coordinamento del **Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale**. L'articolo 24, comma 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024](#), recante l'organizzazione del Ministero, individua in particolare **67 istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale**, dotati di **autonomia speciale**, dei quali 14 di livello dirigenziale generale (dunque, direttamente vigilati dal Dipartimento) e 53 di livello dirigenziale non generale (questi ultimi, funzionalmente dipendenti dalla competente Direzione generale Musei). Gli istituti e i luoghi della cultura di livello non dirigenziale costituiscono invece articolazioni delle Direzioni regionali Musei nazionali e degli istituti dotati di autonomia speciale, fatti salvi quelli assegnati o espressamente attribuiti ad altri uffici del Ministero.

Gli istituti e luoghi della cultura sono i contesti nei quali, per eccellenza, si espleta la **funzione pubblica di valorizzazione dei beni culturali**. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico assicurano la **fruizione dei beni** presenti negli istituti e nei luoghi della cultura, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. La legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono **accordi** nell'ambito dei quali il Ministero può anche trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono **gestite in forma diretta**, per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, o **indiretta**, tramite concessione a terzi ovvero mediante l'affidamento di appalti pubblici di servizi, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. La scelta tra le due forme di gestione è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia.

Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, fissano i **livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica** e ne curano l'aggiornamento periodico. I livelli minimi uniformi di qualità (cosiddetti **LUQ**), cui devono adeguarsi i soggetti che gestiscono le attività di valorizzazione, sono stati adottati con il [decreto ministeriale del 21 febbraio 2018, n. 113](#). I livelli uniformi di qualità per i musei individuano **tre macro ambiti** rilevanti: **organizzazione, collezioni, comunicazione e rapporti con il territorio**. A loro volta, tali ambiti sono articolati in più sezioni e voci che riflettono l'organizzazione e le attività dei musei, e che rappresentano una matrice per la verifica del rispetto degli **standard minimi** e per l'individuazione di obiettivi per il miglioramento degli stessi.

Con particolare riferimento all'**ambito organizzazione**, nella sezione 3 "Struttura", che ricomprende tutte le misure dedicate all'accessibilità, all'organizzazione e impiego degli spazi interni e della sicurezza, nella tabella 3.1 (Destinazione d'uso degli spazi), la creazione di spazi utili e **servizi per adulti con bambini** (quali fasciatoio, **spazi allattamento, scalda biberon, passeggini**) non è ricompresa tra gli "standard minimi" ma tra gli "**obiettivi di miglioramento**".

Il comma 2, dedicato alle **previsioni di carattere finanziario**, prevede, che, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato istituito un **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il Fondo è appostato sul capitolo 3076 del Ministro dell'economia e delle finanze.